

M. 162283


2 3

COMSIGLIO



Segreteria generale - Presidenza del Consiglio

P.zza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456449



Reggio Emilia 07/09/2019

Mozione

di tutela e prevenzione degli incidenti venatori tramite incremento delle distanze minime per l'attività venatoria

Premesso che:

- In Italia l'attività venatoria è regolamentata principalmente dalla legge dell'11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" che lascia alle regioni ed agli enti locali il compito di determinarne lo svolgimento rispettandone i parametri e le finalità di tutela e sicurezza. Suddetta legge è integrata inoltre dalla Direttiva Comunitaria 79/409/CEE "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che rimane in vigore e si integra all'interno delle disposizioni della Direttiva Habitat.
- L'articolo 7 di tale legge individua nell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) l'autorità scientifica nazionale deputata a fornire la consulenza e i pareri sulle varie pratiche di gestione e utilizzo della fauna, nonché a incrementare le conoscenze su fauna e habitat naturali, mentre l'articolo 8 istituisce il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale quale organismo consultivo di carattere istituzionale e sociale (oltre a ministeri e soggetti tecnici, ne fanno parte anche associazioni venatorie, ambientaliste e agricole).
- Il calendario venatorio emesso dalla Regione Emilia Romagna, riporta al punto 8, MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE:
<< 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati. 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività. 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.>>
- Lo studio (G. Massei et al., "Wild boar populations up, numbers of hunters down? A review of trends and implications for Europe". Pet Management Science, volume 71, aprile 2015, pp. 492-500) firmato da diversi autori provenienti da quasi tutta Europa, ha evidenziato come l'attività venatoria colpisca soprattutto gli esemplari adulti innescando risposte compensative tra gli animali, diffondendoli maggiormente nel territorio. In altre parole la destrutturazione della popolazione che si ha attraverso l'azione dei cacciatori comporta l'aumento del tasso riproduttivo, la riproduzione precoce e un maggior tasso di dispersione tra i giovani, che sono quelli che più creano danni alle produzioni agricole. Tali studi sono coadiuvati dai pareri di ISPRA e di numerose altre ricerche sullo stesso tema.
- La sentenza 7/2019 della Corte Costituzionale ha di fatto escluso la valenza di tutela ambientale dell'attività venatoria.
- Il 12 novembre 2001 il Consiglio Nazionale del CONI ha deliberato il riconoscimento di una federazione sportiva per chi usa armi da caccia (FIDASC), riunendo diverse associazioni legate al mondo venatorio ed escludendo la caccia dal novero degli sport olimpici, con la motivazione che non costituisce alcuna competizione e non possiede il carattere tipico dell'agonismo sportivo; inoltre in base al decreto legislativo n. 242 del luglio 1999 che stabilisce l'obbligo per il CONI di conformarsi ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale era stata già esclusa dal CONI la Federcaccia.
- Che quindi non è possibile spacciare per ambientaliste o sportive le associazioni e le attività venatorie.



Segreteria generale - Presidenza del Consiglio

P.zza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456449

Considerato che:

- Negli ultimi 10 anni l'attività venatoria ha causato in Italia 320 morti, tra cacciatori e non cacciatori. Per avere un termine di paragone, i militari italiani morti in missione nello stesso arco di tempo sono stati 46.
- Come pubblicato dal resoconto dell'Associazione Vittime della Caccia (<http://www.vittimedellacaccia.org>), nel solo periodo della precedente stagione di caccia (1 Settembre 2018-31 Gennaio 2019) in Italia si registrano 80 vittime causate dall'attività venatoria. Di queste si contano 21 morti e 59 feriti. Tra le vittime, 9 i morti e 18 i feriti non cacciatori (due erano minori), persone che praticavano attività fisica su normali vie di circolazione, escursioni nella natura o che semplicemente si trovavano nel proprio cortile.
- A questi andrebbero aggiunte le decine di animali domestici che, in modo più o meno involontario, vengono coinvolti in modo nefasto e i numerosi episodi di danneggiamento di veicoli, edifici, impianti agricoli, segnaletica stradale e altri beni mobili ed immobili, impossibili da quantificare correttamente.
- Sempre dai dati dell'Associazione Vittime della Caccia si può notare come l'Emilia Romagna sia, assieme alla Campania, la regione che ha registrato più vittime.
- L'articolo 842 del Codice Civile in combinato disposto con la legge 157, permette ai cacciatori l'accesso ai fondi privati a prescindere dalla volontà del proprietario o del conduttori del fondo. Per impedirlo, il proprietario/conduttore è costretto a chiedere che il proprio terreno sia escluso dalla pianificazione venatoria entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio, sempre che la richiesta non contrasti con la pianificazione stessa. Una strada piuttosto complicata e con poche possibilità di successo. Ragion per cui al il proprietario/conduttore, per impedire l'accesso dei cacciatori, non resta che ricorrere (se ne ha la possibilità economica) alla recinzione e tabellazione previste dalla legge.
- L'urbanizzazione delle periferie ha diminuito i cosiddetti corridoi ecologici utili a mantenere gli equilibri naturali ed ha aumentato le attività umane (in particolare quelle sportive e ricreative) nelle suddette aree, risultando in una maggiore presenza di persone.

Si impegnano il Sindaco e la giunta

- Ad emettere un'ordinanza con azione immediata che tuteli l'incolumità di persone, animali e patrimonio pubblico e privato; estendendo su tutto il territorio del Comune il divieto di esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 300 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 150 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati. 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 300 metri da macchine agricole operatrici in attività. 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 300 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- Ad avvisare del presente atto i rispettivi ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) sui quali il territorio del Comune è distribuito e gli organi ad essi preposti.
- Ad avvisare i direttivi delle forze dell'ordine addette al controllo dell'attività venatoria ed eventuali enti ai quali è riconosciuta

Cinzia Rubertelli
Capogruppo